



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF012

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	MODELLO 730/2019 – LE NOVITÀ (1° parte)
RIFERIMENTI	ISTRUZIONI MOD. 730/2019 - PROVV. 15/01/2019
CIRCOLARE DEL	22/01/2019

Sintesi: il Modello 730/2019 (periodo d'imposta 2018) presenta alcune novità, tra cui si segnalano:

- **Quadro C:** modifiche relative ad alcuni redditi di lavoro dipendente, con particolare riferimento all'aumento dei limiti relativi alla fruizione dei premi di risultato e del bonus 80 euro
- **Quadro D (Altri redditi):**
 - l'equiparazione della tassazione delle partecipazioni qualificate rispetto a quelle non qualificate
 - l'incremento ad €. 10.000 dell'importo detassato relativo alle indennità di ASD/SSD.

L'Agenzia delle entrate con Provv. del 15/01/2019 ha approvato il modello 730/2019 e relative istruzioni da utilizzare per dichiarare i redditi del periodo d'imposta 2018.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Come noto, la **legge di Bilancio 2018** ha rimodulato, intervenendo sul D.M. 31/05/1999, i **termini**:

- di **presentazione del Mod. 730** al CAF/professionista abilitato
- di **conclusione delle attività** del CAF/professionista abilitato.



Nota: il termine a favore del contribuente per presentare il Mod. 730 da lui predisposto ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato è stato differito dal 7 luglio al 23 luglio.

CAF dipendenti/professionisti abilitati: di seguito termini per la conclusione attività di assistenza fiscale:

Art. 16 co. 1 e 1-bis DM. 164/1999		SCADENZE			
ADEMPIMENTO	ASSISTENZA FISCALE DEI CAF-DIPENDENTI	ANTE L. 205/2017	POST MODIFICA (PER CAF E PROFESSIONISTI)		
Risultato delle dichiarazioni	a) comunicazione telematica, del risultato finale delle dichiarazioni	7 luglio (*)	29 giugno, per le dichiaraz presentate dal contribuente entro il 22 giugno	7 luglio, per le dichiaraz. presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno	23 luglio, per le dichiaraz presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio
Consegna Mod. 730 e prospetto di liquidazione al contribuente	b) consegna al contribuente, prima della trasmissione del Mod. 730, della copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione				
Trasmissione dichiarazioni	c) trasmissione telematica delle dichiarazioni predisposte				
Trasmissione dich. integrativa	c) trasmissione in via telematica delle dichiarazioni integrative	10 novembre (non ha subito modifiche)			
(*) Era ammesso il differimento al 23/07 nel caso di dichiarazioni trasmesse al 7/07 almeno pari all'80%					

(*) Era ammesso il differimento al 23/07 nel caso di dichiarazioni trasmesse al 7/07 almeno pari all'80%

Art. 13, co. 1 DM 164/1999		SCADENZE	
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SCHEDE DESTINAZIONE 4‰/8‰ IRPEF		ANTE L. 205/2017	POST L. 205/2017
Al proprio sostituto	a) entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale	7 luglio (NESSUNA MODIFICA)	
Ad un CAF-dipendenti	b) entro il 23 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente ai documenti per effettuare i controlli	7 luglio	23 luglio

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Le novità relative alla compilazione del Quadro C, dedicata all'indicazione dei redditi di lavoro dipendente/assimilati e di pensione per i quali spetta la detrazione ex art. 13 Tuir, riguardano:

- la tassazione agevolata dei **lavoratori dipendenti che sono rientrati in Italia**;
- le somme percepite come **rendita integrativa temporanea (RITA)** anticipata;
- redditi esteri**
- somme per **premi di risultato**
- bonus 80 euro**.

LAVORATORI IMPATRIATI

Nella **casella "Casi particolari"** è stato **soppresso il codice 1** che riguardava l'agevolazione spettante ai soggetti che rientravano in Italia dall'estero in presenza dei requisiti previsti **dalla L. 238/2010** (cd. "Controesodo"); in tal caso i **redditi di lavoro dipendente**:

- concorrevano** alla formazione del reddito complessivo
- nella misura del **20% per le lavoratrici** e del **30% per i lavoratori**.



Nota: in considerazione di quanto sopra, nel codice 4 vengono eliminati i riferimenti, anche relativamente alla CU 2019, al codice soppresso.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Casi particolari



Nota: la legge di stabilità 2016 ha, infatti, prorogato solo fino al 31/12/2017 i benefici fiscali previsti dalla citata L. 238/2010 per i soggetti rientrati in Italia entro il 31/12/2015.

Dal 2018 risulta applicabile la sola agevolazione dei lavoratori "impatriati" (di cui all'art. 16 D.lgs. 147/2015).

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA (RITA)

Le **somme percepite come** rendita integrativa temporanea anticipata possono essere assoggettate:

- a tassazione ordinaria**
- in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.**



RITA: riservata ai lavoratori che hanno contribuito presso forme di previdenza complementare introdotta dal 2018, è uno strumento di flessibilità che consente la corresponsione di un reddito corrisposto con cadenza mensile per raggiungere la pensione di vecchiaia utilizzando il capitale accumulato dal lavoratore nel fondo di previdenza integrativa con l'applicazione di un regime di tassazione agevolato.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Casi particolari

SEZIONE 7 - REDDITI DI DIVIDENDI E INTERESSI														
C1					C2					C3				
1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4	
TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI	
				,00									,00	

...

1	2
C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 492 CU 2019)



PERIODO DI LAVORO (rigo C5): se è stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla RITA, riportare il numero dei giorni indicato nelle annotazioni alla CU 2019 con il codice AX.

CASI PARTICOLARI	
CODICE	CONTENUTO
9 (Aggiunto)	<p>Il codice va utilizzato in caso di opzione in dichiarazione per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).</p> <p>Nota: la legge di Bilancio 2018 ha modificato l'art. 11 D.lgs. 252/2005 prevedendo che il percettore della rendita anticipata ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva tramite opzione espressa in dichiarazione dei redditi (in tal caso si applica la tassazione ordinaria).</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> righi C1-C3: in col. 1 va indicato il cod. 2 e in col. 3 va riportato l'importo indicato nelle annotazioni alla CU 2019 con cod. AX; rigo C5: in col. 1 indicare il numero dei giorni risultanti dalle annotazioni alla CU 2019 con cod. AX; rigo C9: in col. 2 riportare l'importo della ritenuta indicata nelle annotazioni alla CU 2019 con cod. AX.

REDDITI ASSOGGETTATI
A RITENUTA A TITOLO
DI IMPOSTA

Mod CU 2019

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA									
Totale redditi		Totale ritenute Irpef		Totale ritenute Irpef sospese					
481		482		483					
Causale	Redditi	Titolo	Ritenute Irpef	Ritenute Irpef sospese	Periodo di partecipazione				
484	485	486	487	488	489 anni mesi				
PERIODO									
Aliquote	Anticipazioni reintegrate	Numero di giorni	Data di inizio	Data di cessazione	Codice fiscale del sostituto				
490	491	492	493 giorno mese anno	494 giorno mese anno	495				

ISTRUZIONI CU 2019: in caso di RITA deve essere indicato altresì nell'annotazione (cod. AX) il numero di giorni per i quali si è usufruito della rendita anticipata, la data di inizio e fine che definiscono il periodo nel quale il percettore ha beneficiato della rendita anticipata, l'importo della rendita, la relativa imposta sostitutiva operata nonché quella eventualmente sospesa.

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2019)	1	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A. (punto 487 CU 2019)	2	C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2019)	3

NEW – nel rigo C9 è stata aggiunta la col. 2 la cui compilazione è prevista solo nel caso in cui nella casella “Casi particolari” del Quadro C risulta indicato il codice 9. Nella colonna in esame occorre indicare il totale delle ritenute dell'imposta sostitutiva sulla RITA indicato nelle annotazioni alla CU 2019 con il codice AX.

REDDITI ESTERI

Nella sezione I è stata **aggiunta** la col. 4 “Redditi esteri” la cui compilazione è **riservata** ai soli contribuenti **residenti in Italia** che **percepiscono redditi prodotti all'estero**.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Casi particolari														
C1	1	2	3	4	C2	1	2	3	4	C3	1	2	3	4
	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI
				.00					.00					.00

I **codici** seguenti **identificano la fonte estera** dei redditi indicati nelle **colonne precedenti**:

CODICE	CONTENUTO
1	Redditi di fonte estera se nella col. 1 è indicato il codice 1, 2, 5 o 6
2	Pensione ai superstiti di fonte estera se nella col. 1 è indicato il codice 1, 6, 8 o 7

PREMI DI RISULTATO

Per l'anno d'imposta 2017, il sistema di tassazione agevolata per i lavoratori coinvolti in maniera paritetica dalle imprese nell'organizzazione aziendale si applicava nella seguente misura:

- € 4.000 per i **contratti** collettivi aziendali/territoriali **stipulati fino al 24/04/2017**;
- € 3.000 per i predetti **contratti stipulati dopo il 24/04/2017**



Nota: per il **periodo d'imposta 2018**, fermo restando il limite di € 3.000 per i contratti collettivi aziendali/territoriali stipulati dopo il 24/04/2017, si ha che:

- **se l'azienda nel corso del 2018 ha coinvolto** pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in tal caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 581 della CU 2019) in base ai suddetti **contratti stipulati fino al 24/04/2017**,
- il limite per fruire della **tassazione agevolata è di € 4.000**.

BONUS IRPEF

La **legge di bilancio 2018** ha **elevato** le **soglie reddituali** per l'accesso al cd. "**Bonus 80 euro**", fermo restando la misura del credito pari a € 960 annui.

Le **soglie di reddito** sono state **incrementate di € 600**:

- la vigente **soglia minima** di € 24.000 viene portata ad **€ 24.600**;
- la vigente **soglia massima** di € 26.000 viene portata ad **€ 26.600**.

In maniera analoga a come avveniva in passato, il **bonus decresce**:

- in presenza di un **reddito complessivo** che si **avvicina** alla **soglia superiore di € 26.600**,
- fino ad annullarsi oltre tale soglia.

REDDITO COMPLESSIVO	SOGLIE REDDITUALI	CREDITO SPETTANTE
ANNO 2017	> € 8.000 ma < € 24.000	€ 960
	> € 24.000 ma < € 26.000	$960 \times [(\text{€ } 26.000 - \text{reddito complessivo}) / \text{€ } 2.000]$
	> € 26.000	ZERO
ANNO 2018	> € 8.000 ma < € 24.600	€ 960
	> € 24.600 ma < € 26.600	$960 \times [(\text{€ } 26.600 - \text{reddito complessivo}) / \text{€ } 2.000]$
	> € 26.600	ZERO

MOD.	COMPOSIZIONE DEL RIGO C14				
730/2018	SEZIONE V - BONUS IRPEF				
	C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2018)	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2018)	TIPOLOGIA ESENZIONE	PARTE REDDITO ESENTE
730/2019	SEZIONE V - BONUS IRPEF				
	C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2019)	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2019)	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	QUOTA TFR (punto 478 CU 2019)

MOD.	CONTENUTO DEL RIGO C14	
730/2018	col. 3	<p>Si riportava il codice indicato nel punto 466 della CU 2018.</p> <p>Se si fruiwa in dichiarazione dell'agevolazione prevista per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ docenti e ricercatori si riportava il codice 1; ▪ lavoratori dipendenti che rientravano in Italia dall'estero in quanto il sostituto d'imposta non ha operato l'abbattimento: si riportava il codice 2

	col. 4	Si riportava l'importo del punto 467 della CU 2018. Se si fruiva in dichiarazione dell' agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientravano in Italia dall'estero o di quella prevista per i docenti e ricercatori , si riportava l'ammontare indicato nelle annotazioni alla CU con il codice BM per lavoratori e lavoratrici o con il codice BC per docenti e ricercatori. Nel caso di informazioni non sono presenti nelle annotazioni alla CU , si riportava la quota di reddito da dipendente non indicata in dichiarazione
730/2019	col. 3	Eliminata
	col. 4	Riportare l'importo del punto 467 della CU 2019 se nel punto 466 è indicato il codice 1 . Se si fruisce in dichiarazione dell' agevolazione prevista per i docenti e ricercatori , riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Nel caso di informazioni non presenti nelle annotazioni alla CU , riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata in dichiarazione

QUADRO D – ALTRI REDDITI

REDDITI DI CAPITALE

La legge di bilancio 2018 ha previsto che i redditi di capitale (dividendi) e le plusvalenze derivanti da **partecipazioni qualificate** vengono assoggettati al **medesimo regime riservato** agli stessi redditi derivanti da **partecipazioni non qualificate**, con applicazione di un'**imposta sostitutiva del 26%**.



DIVIDENDI: con modifica all'art. 47, co. 1, TUIR, ed all'art. 27, co. 1, DPR 600/1973:

- a decorrere dagli **utili percepiti dal 1/01/2018** i dividendi da partecipazioni "qualificate" percepiti da persone fisiche al di fuori del reddito d'impresa,
- sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 26% da parte della società erogante.

La legge di Bilancio 2018 ha previsto un **regime transitorio** che consiste **nell'applicazione del regime previgente** per le distribuzioni di **utili** derivanti da **partecipazioni qualificate** (v. RF 004/2018):

- ➔ **deliberate** tra il **1/01/2018 e il 31/12/2022** (cioè nei prossimi 5 anni)
- ➔ **formati** con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2017**.



N.B: per effetto della modifica normativa, utili/altri proventi di natura qualificata o non qualificata formati dal 1/01/2018 sono assoggettati a ritenuta d'imposta e non vanno indicati nel quadro D.

Ritenuta a titolo d'imposta: si applica anche gli utili/proventi equiparati provenienti da imprese residenti/domiciliate in Stati/territori a fiscalità privilegiata:

- i cui **titoli sono negoziati in mercati regolamentati**
- e che si sono **formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2017**.

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI													
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2	REDDITI	4	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2	REDDITI	4	RITENUTE
				.00		.00					.00		.00

I **rigli D1 e D2** devono essere utilizzati per dichiarare:

- ➔ i seguenti **redditi percepiti nel 2018 e che si sono formati fino all'esercizio 31/12/2017**:
 - gli utili derivanti dalla partecipazione in società/enti soggetti all'IRES;
 - gli utili distribuiti da società/enti esteri di ogni tipo;
 - tutti gli altri redditi di capitale.

- ➔ i redditi derivanti da **partecipazioni di natura qualificata o non qualificata in società residenti in paesi/territori a fiscalità privilegiata**:
- i cui **titoli non sono negoziati in mercati regolamentati**,
 - **indipendentemente** dal momento in cui è sorto il diritto alla percezione.

UTILI PRODOTTI	% TASS.	D1 UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI
sino al 31/12/2007	40%	▪ Col. 1 = Codici 1/4/7 ▪ Col. 2 : riportare il 40% di utili/proventi equiparati corrisposti nel 2018		.00
a partire dal 1/01/2008 al 31/12/2016	49,72%	▪ Col. 1 = Codici 5/6/8 ▪ Col. 2 : riportare il 49,72% di utili/proventi equiparati corrisposti nel 2018		
a partire dal 1/01/2017 al 31/12/2017	58,14%	▪ Col. 1 = Codici 9/10/11 ▪ Col. 2 : riportare il 58,14% di utili/proventi equiparati corrisposti nel 2018		

Gli **utili/proventi equiparati provenienti da imprese residenti/domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata** sono **tassati** nella misura del **100%** se prodotti:

- **fino all'esercizio in corso al 31/12/2017** e derivanti da:
 - partecipazioni qualificate
 - partecipazioni non qualificate in imprese i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- **a partire dal 1/01/2018** e relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in imprese i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

RIGO D1, col. 1	CONTENUTO
Codice 2 (modificato)	Indicare utili/proventi equiparati qualificati provenienti da imprese di paesi a fiscalità privilegiata : <ul style="list-style-type: none"> ▪ prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2017; ▪ i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, prodotti a partire dal 1/01/2018. In tal caso se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia a seguito di interpello, gli utili/proventi devono, invece, essere indicati nella Sez. V del Quadro RM del Mod. REDDITI PF 2019.
Codice 9 (modificato)	Indicare utili/proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti in paesi a fiscalità non privilegiata, formati con utili prodotti a partire dal 1/01/2017 e fino al 31/12/2017 ;
Codice 10 (modificato)	Indicare utili/altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia a seguito di interpello, formati con utili prodotti a partire dal 1/01/2017 e fino al 31/12/2017 .
Codice 11 (modificato)	Indicare utili/altri proventi , che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c), co. 1, art. 87, TUIR (mancanza finalità elusiva) qualora non abbia presentato l'istanza di interpello o, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formati con utili prodotti a partire dal 1/01/17 e fino al 31/12/17 .

REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

Anche nel **rigo D6, col. 1**, in coerenza con quanto in precedenza indicato per i redditi di capitale, sono stati modificati i codici 2, 13, 14 e 15 per il cui contenuto si rinvia a quanto detto per i codici 2, 9, 10 e 11 del rigo D1, col. 1

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA								
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO 1	TASSAZIONE ORDINARIA 2	ANNO 3	REDDITO 4	REDDITO TOTALE DECEDUTO 5	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI 6	RITENUTE 7
					.00	.00	.00	.0

- se la col. 1 riporta i **codici 1/4**, indicare in col. 4 il **40%** degli utili/altri proventi percepiti dall'erede/legatario;
- se la col. 1 riporta i **codici 11/12**, indicare in col. 4 il **49,72%** degli utili/altri proventi percepiti nel 2018;
- se la col. 1 riporta i **codici 13/14/15**, indicare in col. 4 il **58,14%** degli utili/altri proventi corrisposti nel 2018;
- se la col. 1 riporta i **codici 2/3/12**, indicare in col. 4 il **100%** di utili/proventi percepiti dall'erede/legatario

REDDITI DIVERSI

La legge di bilancio 2018 ha aumentato a **€ 10.000** (fino al 31/12/2017 era € 7.500) l'importo dei **compensi erogati agli sportivi dilettanti** che **non concorrono a formare il reddito imponibile**.

Somme interessate: l'innalzamento del limite riguarda:

- ➔ i compensi, nonché le indennità, i rimborsi forfettari o i premi erogati
 - ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche)
 - a chiunque nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

REGIME FISCALE			
LIMITE REDDITO FINO AL 31/12/17	LIMITE REDDITO DAL 1/01/2018	Obblighi associazione	Obblighi contribuente
fino a € 7.500	fino a € 10.000	No ritenuta	Esenzione Irpef
da € 7.500,01 a € 28.158,28	da € 10.000,01 a € 30.658,28	23% a titolo d'imposta	Non indicazione in dichiarazione
oltre € 28.158,28	oltre € 30.658,28	23% a titolo d'acconto	Indicazione in dichiarazione

D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	TIPO DI REDDITO	1	2	REDDITI	3
					,00	,00
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA	2	3	4	5
					,00	,00

Pertanto, i suddetti compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente la franchigia di **€ 10.000**. Se nella col. 3 è stato indicato il codice 7 (che identifica i compensi in esame), nella col. 4 andranno riportare le somme percepite comprensive della franchigia.

REDDITI OCCASIONALI

La novità relativa al **rigo D5, del Quadro D**, attiene alla compilazione della **col. 4 (ritenute)** in cui indicare l'importo delle ritenute d'acconto subite.

A tal fine, è stato previsto che **la colonna non va compilata se in col. 1 risulta presente il codice 4** che viene utilizzato per indicare:

- i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
- assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM, Sez. XV, Mod. REDDITI PF 2019).

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto di tali redditi al netto delle relative spese, solo per il calcolo dell'acconto Irpef 2019 (art. 59-ter, co. 5, D.L. 1/2012).

D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	1	2	3	4
			,00	,00	,00

RIEPILOGO SCADENZE

SCADENZE*	CONTRIBUENTE	SOSTITUTO DI IMPOSTA	CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 7 MARZO		Invia all'Agenzia delle Entrate le CU rilate.	
ENTRO IL 31 MARZO	Riceve dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.	
A PARTIRE DAL 15 APRILE	Può, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata		
ENTRO IL 29 GIUGNO			Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
ENTRO IL 7 LUGLIO	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno.	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal contribuente, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
ENTRO IL 23 LUGLIO	Presenta telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.		
	Presenta al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.		Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.
	Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO (Per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre)	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.	
ENTRO IL 30 SETTEMBRE	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.		
ENTRO IL 25 OTTOBRE	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.		
A NOVEMBRE	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.	
ENTRO IL 10 NOVEMBRE	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.		Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativa e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.